



COMUNE DI RUBIERA

(Provincia di Reggio nell'Emilia)

ESTRATTO DEL VERBALE DEL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERAZIONE N. 48 DEL 29/09/2020

OGGETTO: CANONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE-COSAP. CRITICITÀ DERIVANTI DALLA GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 . DIFFERIMENTO DELLA SCADENZA DI PAGAMENTO DEL COSAP PERMANENTE AL 30 NOVEMBRE 2020. APPROVAZIONE ULTERIORI AGEVOLAZIONI PER L'ANNO 2020.

L'anno **duemilaventi** il giorno **ventinove** del mese di **settembre** alle ore **20:50** in Rubiera, nella sede municipale nella sala consiliare. In seguito a convocazione da parte del Presidente del Consiglio, diramata nei modi e nei tempi prescritti dalle disposizioni vigenti, si è riunito il Consiglio comunale per trattare gli argomenti portati all'ordine del giorno, in seduta pubblica.

Sono presenti al momento dell'appello iniziale i Signori:

CAVALLARO EMANUELE	Sindaco	Presente
BONACINI LUCA	Consigliere	Presente
ARDUINI MARIA LAURA	Consigliere	Presente
RUOZI BARBARA	Consigliere	Presente
LUSVARDI ELENA	Consigliere	Presente
BARBIERI VERTER	Consigliere	Presente
ROSSI ELENA	Consigliere	Presente
COTTAFAVA GIULIANO	Consigliere	Presente
PEDRONI FRANCO	Consigliere	Presente
CASALINI MILENA	Consigliere	Presente
SILINGARDI MASSIMO	Consigliere	Presente
ZANI MAURO	Consigliere	Assente
PRODI STEFANO	Consigliere	Presente
IOTTI CARLO	Consigliere	Presente
MANZINI CATIA	Consigliere	Presente
CEPI ROSSANA	Consigliere	Presente
ROSSI LUCA	Consigliere	Presente

Presenti N. **16**

Assenti N. **1**

Assiste il Segretario generale del Comune dott.ssa Amorini Caterina.

Assume la presidenza il Sig. Cavallaro Emanuele.

Il Presidente, constatata per appello nominale la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta per la trattazione degli argomenti scritti all'ordine del giorno.



COMUNE DI RUBIERA

(Provincia di Reggio nell'Emilia)

Vengono designati a fungere da scrutatori i Consiglieri Sigg.: Rossi Luca, Rossi Elena, Prodi Stefano.

Sono presenti gli Assessori esterni Sigg.: Murrone, Massari, Boni, Albanese.

Deliberazione n. 48 del 29/09/2020

Oggetto: CANONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE-COSAP. CRITICITÀ DERIVANTI DALLA GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 . DIFFERIMENTO DELLA SCADENZA DI PAGAMENTO DEL COSAP PERMANENTE AL 30 NOVEMBRE 2020. APPROVAZIONE ULTERIORI AGEVOLAZIONI PER L'ANNO 2020.

IL CONSIGLIO COMUNALE

RILEVATA la propria competenza ai sensi dell'art.42, comma 2, lettera f) del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTE:

- la dichiarazione di emergenza internazionale di salute pubblica per il "Coronavirus" (PHEIC) dell'Organizzazione mondiale della sanità del 30 gennaio 2020 e considerata l'attuale situazione di diffusa crisi internazionale;
- la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- il decreto-legge n. 83 del 30 Luglio 2020 "Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020", nel quale viene prorogato lo stato d'emergenza fino al 15 ottobre 2020;

PREMESSO che con diversi provvedimenti normativi è stata disposta la chiusura forzata di molte attività economiche e che diverse attività economiche, pur non obbligate alla chiusura, hanno deciso, anche per l'impossibilità oggettiva o temporanea di garantire le misure minime di sicurezza, la sospensione della propria attività;

RICHIAMATI i diversi decreti del Presidente della Giunta regionale dell'Emilia Romagna e le ordinanze del Sindaco del Comune di Rubiera che hanno recepito i provvedimenti adottati a livello nazionali, integrandoli entro i limiti previsti dalla normativa stessa;

UDITA l'illustrazione dell'Assessore Murone Gian Franco;

VISTI:

- l'art. 52, commi 1 e 2, del D.Lgs 446/97 i quali stabiliscono che: "le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo



COMUNE DI RUBIERA

(Provincia di Reggio nell'Emilia)

per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti....”;

- l'art.63 del D. Lgs.446/97 che disciplina, in particolare, la potestà regolamentare del comune in tema di Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;

RICHIAMATO il Regolamento comunale per l'applicazione del Canone di occupazione spazi ed aree pubbliche “COSAP” approvato con delibera di Consiglio n.101 del 28 novembre 1998, modificato con delibera di Consiglio n.31 del 29 giugno 2020, ultima modifica;

VISTO il Decreto Legge 19 maggio 2020, n.34 “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.128 del 19 maggio 2020” , “Decreto Rilancio”;

PRESO ATTO che il Decreto Rilancio sopra citato all'art.181 “Sostegno delle imprese di pubblico esercizio” espressamente prevedeva:

- *comma 1 “Anche al fine di promuovere la ripresa delle attività turistiche, danneggiate dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, le imprese di pubblico esercizio di cui all'art. 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287, titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico, (omissis) sono esonerati dal 1 maggio fino al 31 ottobre 2020 dal pagamento della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al Capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e dal canone di cui all'art. 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446”;*
- *comma 2 “A far data dallo stesso termine di cui al comma 1, e fino al 31 ottobre 2020, le domande di nuove concessioni per l'occupazione di suolo pubblico ovvero di ampliamento delle superfici già concesse sono presentate in via telematica all'ufficio competente dell'Ente locale, con allegata la sola planimetria in deroga al decreto del DPR 7 settembre 2010, n. 160 e senza applicazione dell'imposta di bollo di cui al DPR 26 ottobre 1972, n. 642;*
- *comma 3 “Ai soli fini di assicurare il rispetto delle misure di distanziamento connesse all'emergenza da COVID-19, e comunque non oltre il 31 ottobre 2020, la posa in opera temporanea su vie, piazze, strade e altri spazi aperti di interesse culturale o paesaggistico, da parte dei soggetti di cui al comma.1, di strutture amovibili, quali dehors, elementi di arredo urbano, attrezzature, pedane, tavolini, sedute e ombrelloni, purché funzionali all'attività di cui all'art. 5 della legge n. 287 del 1991, non è subordinata alle autorizzazioni di cui agli articoli 21 e 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42”;*

CONSIDERATO che nel “Protocollo di Regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del COVID-19 in relazione allo svolgimento in sicurezza degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e attività da asporto e consumo sul posto”, allegato quale parte integrale e sostanziale all'ordinanza del Presidente della Regione Emilia-Romagna n. 82/2020, si riporta testualmente che: “Al riguardo per le aree di somministrazione della clientela sono da privilegiare spazi all'aperto che presentano minori rischi di trasmissione del virus. A tal fine si promuove l'estensione da parte dei Comuni delle occupazioni di suolo pubblico ovvero la concessione di nuove occupazioni di suolo pubblico, ove possibile in relazione al contesto urbano, al fine di assicurare maggiore spazio all'aperto per le aree di somministrazione alla clientela e per consentire un maggiore distanziamento dei tavoli”;



COMUNE DI RUBIERA

(Provincia di Reggio nell'Emilia)

RICHIAMATE:

- la deliberazione n.49 del 31 marzo 2020 con cui la Giunta comunale, come prima misura per fronteggiare l'emergenza più sopra descritta, ha disposto il differimento della scadenza del COSAP permanente anno 2020 al 30 giugno 2020;
- la deliberazione del Consiglio comunale n.20 del 28 maggio 2020 con cui sono state approvate agevolazioni a favore delle attività economiche per l'anno 2020 in materia di Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche a seguito della grave situazione emergenziale provocata dalla pandemia da COVID-19 ed è stato prorogato il termine della scadenza del COSAP permanente anno 2020 al 31 luglio 2020;

DATO ATTO che il legislatore è ulteriormente intervenuto in materia di COSAP, in particolare con il Decreto Legge 14 agosto 2020, n.104, "*Misure urgenti per il sostegno ed il rilancio dell'economia*" pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.203 del 14 agosto 2020, "Decreto Agosto";

PRESO ATTO che all'art.109 "Proroga esonero TOSAP e COSAP" del suddetto decreto viene esteso l'ambito temporale di esonero dal pagamento di TOSAP e COSAP di cui all'art.181 del Decreto Legge n.34/2020 più sopra descritto per le imprese di pubblico esercizio, prevedendo che le stesse sono esonerate dal pagamento del Canone di occupazione spazi ed aree pubbliche di cui all'art.63 del Decreto Legislativo n.446/1997, dal 1° maggio fino al 31 dicembre 2020;

RICHIAMATA la Mozione presentata nella seduta del Consiglio comunale del 29 luglio 2020 dal Gruppo consiliare Salvini premier in merito alla proroga e riduzione dell'onere gravante sugli operatori economici per l'occupazione del suolo pubblico, approvata con deliberazione n.42 del 29 luglio 2020;

VALUTATO pertanto che, nel quadro normativo e nella situazione di fatto sin qui esposti, sia opportuno prevedere per il corrente anno, al fine di salvaguardare il tessuto economico del territorio, forme di agevolazione ulteriori rispetto a quelle previste dalla normativa statale e dalla delibera di Consiglio comunale n.20 del 28 maggio 2020 sopra citata a favore dei titolari di pubblici esercizi ed attività artigianali e commerciali relativamente al Canone di occupazione del suolo pubblico (COSAP);

RITENUTO inoltre opportuno, poichè si rende necessario da parte del Servizio comunale competente eseguire un ricalcolo del canone dovuto per l'anno 2020, disporre un ulteriore differimento della scadenza del termine di pagamento del COSAP permanente al 30 novembre 2020;

RITENUTO, quindi opportuno adottare per l'anno 2020 le seguenti agevolazioni del canone COSAP:

- 1) esenzione dal pagamento del COSAP per le attività di commercio al dettaglio e dei pubblici esercizi di cui all'art.5 della Legge n.287/1991, regolarmente autorizzati all'occupazione di suolo pubblico, relativamente al periodo intercorrente tra la data di sospensione obbligatoria delle rispettive attività sulla base di quanto previsto dalla normativa nazionale e conseguenti DPCM ed ordinanze adottati in loro attuazione, fino alla data della riapertura dell'attività stessa;
- 2) esenzione dal pagamento del COSAP per i venditori ambulanti titolari di posteggio, alimentari e non alimentari, e produttori agricoli dei mercati in sede fissa regolarmente autorizzati, per il periodo che decorre dalle settimane in cui detti mercati sono stati sospesi sulla base di quanto



COMUNE DI RUBIERA

(Provincia di Reggio nell'Emilia)

previsto dalla normativa nazionale e conseguenti DPCM ed ordinanze adottati in loro attuazione, fino alla data del 31 dicembre 2020;

3) esenzione, nel periodo dal primo maggio al 31 dicembre 2020, dal pagamento del COSAP per l'occupazione di superficie eccedente i 15 mq per gli esercizi commerciali diversi da quelli indicati dall'art. 5 della legge n. 287/1991, in deroga a quanto stabilito dall'art.33, comma 4, del vigente Regolamento comunale per l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche che prevede tale esenzione per le occupazioni fino a 15 mq;

4) esenzione, nel periodo intercorrente tra la data di sospensione obbligatoria delle rispettive attività sulla base di quanto previsto dalla normativa nazionale e conseguenti DPCM ed ordinanze adottati in loro attuazione, fino alla data del 31 dicembre 2020, dal pagamento del COSAP per l'occupazione di superficie posta in essere dalle seguenti attività economiche che, stante la legislazione vigente, possono effettuare unicamente la somministrazione non assistita in aree pubbliche o di uso pubblico esterne al locale:

a) Attività artigianali di produzione e vendita di prodotti alimentari (Gelaterie, pizzerie al taglio, rosticcerie, pasticcerie, rosticcerie, gastronomie, Kebab, ecc) ;

b) Esercizi di vicinato di prodotti alimentari ivi compresi quelli con produzione propria (Forni, fruttivendoli, negozi alimentari, macellerie, salumerie, pescherie ecc) ;

5) esenzione dal pagamento del COSAP per le occupazioni di suolo realizzate con riferimento ad installazioni dello spettacolo viaggiante per il periodo intercorrente tra la data di sospensione obbligatoria dell'attività sulla base di quanto previsto dalla normativa nazionale e conseguenti DPCM ed ordinanze adottati in loro attuazione, fino alla data del 31 dicembre 2020;

DATO ATTO che le disposizioni agevolative sopra descritte ai punti 1), 2), 3), 4), 5) del precedente paragrafo non costituiscono modifiche al richiamato Regolamento per l'applicazione del COSAP ma esclusivamente misure emergenziali, conseguenti all'emergenza sanitaria nazionale in corso che trovano applicazione limitatamente all'annualità 2020 da adottare con il presente atto avente natura regolamentare;

RITENUTO, altresì, di rinviare a successivo provvedimento la quantificazione puntuale delle minori entrate o maggiori spese, dando atto che le stesse troveranno copertura nelle risorse stanziare da diversi provvedimenti governativi a favore dei comuni per la copertura delle minori entrate o maggiori spese derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 e che le previsioni contenute nel presente provvedimento non pregiudicano gli equilibri di Bilancio;

VISTI:

- l'art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: *“il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento”*;
- l'art. 151, comma 1, del decreto legislativo 18/08/2000, n. 267 e smi, il quale dispone che gli enti locali deliberano entro il 31 dicembre il bilancio di previsione finanziario ma che il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;
- il decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020, “Decreto Cura Italia”, convertito con modificazioni dalla Legge n.27/2020, pubblicata sulla Gazzetta ufficiale n.110 del 29 aprile



COMUNE DI RUBIERA

(Provincia di Reggio nell'Emilia)

- 2020, che, all'art. 107, ha differito il termine per la deliberazione di approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2020/2022 degli enti locali al 31 maggio 2020;
- il Decreto Legge 19 maggio 2020, n.34 “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.128 del 19 maggio 2020, “Decreto Rilancio”, che differisce il termine per la deliberazione di approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2020/2022 degli enti locali al 31 luglio 2020;
 - l'art.106, co. 3-*bis*, inserito nel corso della conversione in legge del dl 34/2020, interviene a modificare l' art. 107, co. 2, del dl 18/2020, prevedendo un ulteriore slittamento dei termini per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'art. 151 del TUEL al 30 settembre 2020.

DATO atto che la presente deliberazione avente natura regolamentare entra in vigore dal 1° gennaio 2020 ai sensi dell'art.53, comma 16, della Legge n.388/2000 sopra richiamato;

VISTA la Circolare del Ministero dell' Economia e delle Finanze n.2/df del 22 novembre 2019 che precisa e ribadisce che i comuni che hanno escluso l'applicazione della TOSAP e assoggettano l'occupazione di strade e aree del proprio demanio o patrimonio indisponibile al pagamento del COSAP, essendo entrata di natura non tributaria, non devono procedere alla trasmissione al *MEF* dei relativi atti regolamentari e tariffari, che non sono, pertanto, pubblicati sul sito internet www.finanze.gov.it ;

ACQUISITI, sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi degli articoli 49, comma 1, e 147-bis, comma 1, del Testo unico e dell'articolo 17, comma 5, del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, i seguenti pareri espressi da:

- favorevole del Responsabile del 2° Settore Programmazione economica e partecipazioni in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;
- favorevole del Responsabile di Ragioneria per la regolarità contabile con riferimento ai riflessi, diretti o indiretti, sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente, che l'atto comporta;

ACQUISITO il parere del Revisore dei conti reso ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b), del Testo Unico degli Enti locali;

VISTI:

- il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;
- lo Statuto comunale;

UDITI gli interventi come da verbale di seduta;

CON voti favorevoli n. 16, contrari n./, astenuti n. /, espressi in forma palese ai sensi dell'articolo 53 del Regolamento del Consiglio comunale;

DELIBERA



COMUNE DI RUBIERA

(Provincia di Reggio nell'Emilia)

1) DI DARE ATTO che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;

2) DI DISPORRE nell'anno 2020, per fronteggiare le conseguenze economiche e gli obblighi di distanziamento sociale legati all'emergenza epidemiologica da COVID-19, le seguenti agevolazioni, oltre a quelle espressamente previste per il periodo dal primo maggio al 31 dicembre 2020, dal Decreto Rilancio, come modificato dall'art.109 del Decreto n.104 del 14 agosto 2020, per le imprese di pubblico esercizio:

a) esenzione dal pagamento del COSAP per le attività di commercio al dettaglio e dei pubblici esercizi di cui all'art.5 della Legge n.287/1991, regolarmente autorizzati all'occupazione di suolo pubblico, relativamente al periodo intercorrente tra la data di sospensione obbligatoria delle rispettive attività sulla base di quanto previsto dalla normativa nazionale e conseguenti DPCM ed ordinanze adottati in loro attuazione, fino alla data della riapertura dell'attività stessa;

b) esenzione dal pagamento del COSAP per i venditori ambulanti titolari di posteggio, alimentari e non alimentari, e produttori agricoli dei mercati in sede fissa regolarmente autorizzati, per il periodo che decorre dalle settimane in cui detti mercati sono stati sospesi sulla base di quanto previsto dalla normativa nazionale e conseguenti DPCM ed ordinanze adottati in loro attuazione, fino alla data del 31 dicembre 2020;

c) esenzione, nel periodo dal primo maggio al 31 dicembre 2020, dal pagamento del COSAP per l'occupazione di superficie eccedente i 15 mq per le occupazioni degli esercizi commerciali diversi da quelli indicati dall'art. 5 della legge n. 287/1991, in deroga a quanto stabilito dall'art.33, comma 4, del vigente Regolamento comunale per l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche che già prevede tale esenzione per le occupazioni fino a 15 mq;

d) esenzione, nel periodo intercorrente tra la data di sospensione obbligatoria delle rispettive attività sulla base di quanto previsto dalla normativa nazionale e conseguenti DPCM ed ordinanze adottati in loro attuazione, fino alla data del 31 dicembre 2020, dal pagamento del COSAP per l'occupazione di superficie posta in essere dalle seguenti attività economiche che, stante la legislazione vigente, possono effettuare unicamente la somministrazione non assistita in aree pubbliche o di uso pubblico esterne al locale:

- Attività artigianali di produzione e vendita di prodotti alimentari (Gelaterie, pizzerie al taglio, rosticcerie, pasticcerie, rosticcerie, gastronomie, Kebab, ecc) ;
- Esercizi di vicinato di prodotti alimentari ivi compresi quelli con produzione propria (Forni, fruttivendoli, negozi alimentari, macellerie, salumerie, pescherie ecc) ;

e) esenzione dal pagamento del COSAP per le occupazioni di suolo realizzate con riferimento ad installazioni dello spettacolo viaggiante, per il periodo intercorrente tra la data di sospensione obbligatoria dell'attività, sulla base di quanto previsto dalla normativa nazionale e conseguenti DPCM ed ordinanze adottati in loro attuazione, fino alla data del 31 dicembre 2020;

3) DI RINVIARE a successivo provvedimento la quantificazione puntuale delle minori entrate o maggiori spese, dando atto che le stesse troveranno copertura nelle risorse stanziare da diversi provvedimenti governativi a favore dei comuni per la copertura delle minori entrate o maggiori spese derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 e che le previsioni contenute nel presente provvedimento non pregiudicano gli equilibri di Bilancio;

4) DI DARE ATTO che le disposizioni agevolative sopra descritte alle lettere a), b), c), d), e) del precedente punto 2) non costituiscono modifiche al Regolamento comunale di applicazione del COSAP, ma esclusivamente misure emergenziali, conseguenti all'emergenza sanitaria nazionale in corso che trovano applicazione limitatamente all'annualità 2020;



COMUNE DI RUBIERA

(Provincia di Reggio nell'Emilia)

5) DI DISPORRE il rimborso di eventuali canoni COSAP già corrisposti e percepiti dall'Amministrazione comunale per la quota eccedente rispetto a quella dovuta risultante dall'applicazione delle misure agevolative previste dal Decreto Rilancio e dal presente atto deliberativo;

6) DI DIFFERIRE per l'anno 2020 il termine di scadenza del versamento del COSAP permanente al 30 novembre 2020 e di stabilire le scadenze in caso di pagamento rateale per l'anno 2020 alle seguenti date: 1 rata 30 novembre 2020, 2 rata 31 dicembre 2020, 3 rata 31 gennaio 2021 e 4 rata 31 marzo 2021;

7) DI TRASMETTERE la presente deliberazione ai Servizi comunali interessati per gli atti consequenziali di propria competenza;

8) DI INCARICARE gli uffici competenti a porre in essere gli adempimenti necessari al fine di garantire una adeguata pubblicizzazione delle misure agevolative previste dal presente atto.

SUCCESSIVAMENTE, ravvisata l'urgenza di provvedere in merito ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Testo unico, mediante distinta e separata votazione, con voti favorevoli n. 14, contrari n. /, astenuti n. /,

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

SI RENDE NOTO

CHE il Responsabile del procedimento ai sensi dell'articolo 5 della Legge 7 agosto 1990 n.241 cui rivolgersi e chiedere informazioni in caso di bisogno è la Responsabile del 2° Settore Programmazione economica e partecipazioni Dott.ssa Siligardi Chiara;

CHE avverso il presente atto, ove sia considerato lesivo di interessi tutelati dalla legge, è ammessa impugnazione per vizio di legittimità (incompetenza, violazione di legge, eccesso di potere) proponibile, da chi vi abbia legittimo interesse, presso il Tribunale amministrativo regionale competente entro 60 giorni dall'ultimo di pubblicazione e comunque dal momento della venuta conoscenza dello stesso.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni ed integrazioni.

IL Sindaco
CAVALLARO EMANUELE

IL Segretario
AMORINI CATERINA



COMUNE DI RUBIERA

(Provincia di Reggio nell'Emilia)

Servizio SERVIZIO TRIBUTI

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Sulla proposta n. 993/2020 del Servizio SERVIZIO TRIBUTI ad oggetto: CANONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE-COSAP. CRITICITÀ DERIVANTI DALLA GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 . DIFFERIMENTO DELLA SCADENZA DI PAGAMENTO DEL COSAP PERMANENTE AL 30 NOVEMBRE 2020. APPROVAZIONE ULTERIORI AGEVOLAZIONI PER L'ANNO 2020. si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica anche con riferimento alla regolarità e alla correttezza dell'azione amministrativa (articoli 49, comma 1, e 147-bis, comma 1, Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con d.lgs. 267/2000).

Rubiera, 23/09/2020

IL RESPONSABILE
(SILIGARDI CHIARA)
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del d.lgs. n 82/2005 e s.m.i.)



COMUNE DI RUBIERA

(Provincia di Reggio nell'Emilia)

Servizio SERVIZIO RAGIONERIA

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Sulla proposta n. 993/2020 del Servizio SERVIZIO TRIBUTI ad oggetto: CANONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE-COSAP. CRITICITÀ DERIVANTI DALLA GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 . DIFFERIMENTO DELLA SCADENZA DI PAGAMENTO DEL COSAP PERMANENTE AL 30 NOVEMBRE 2020. APPROVAZIONE ULTERIORI AGEVOLAZIONI PER L'ANNO 2020. si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile, con riferimento ai riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente che l'atto comporta (articoli 49, comma 1, e 147-bis, comma 1, Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con d.lgs. 267/2000).

Rubiera, 23/09/2020

IL RESPONSABILE
(SILIGARDI CHIARA)
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del d.lgs. n 82/2005 e s.m.i.)